

CONTENZIOSO

Sanabile la notifica del ricorso non sottoscritto

di **Luigi Ferrajoli**

L'[articolo 53 D.Lgs. 546/1992](#) stabilisce, a pena di inammissibilità, che il **ricorso in appello** debba contenere l'indicazione della **commissione tributaria** a cui è diretto, dell'**appellante** e delle altre **parti nei cui confronti è proposto**, gli **estremi della sentenza** impugnata, l'**esposizione sommaria dei fatti**, l'**oggetto della domanda** ed i motivi specifici dell'impugnazione, nonché la **sottoscrizione del difensore a norma dell'articolo 18, comma 3**.

Tuttavia, **la mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante** della società e del **difensore** della copia del ricorso notificata all'Ufficio configura esclusivamente una **mera irregolarità**, se l'**originale, depositato presso la segreteria della commissione tributaria competente, risulta essere stato sottoscritto**.

Tale principio è stato ribadito dalla [sentenza n. 17963 emessa dalla Corte di Cassazione](#), Sezione Tributaria, **in data 04.07.2019**.

Nel caso di specie, la società ricorrente aveva **proposto ricorso avverso** la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, **per somme dovute per omesso versamento del saldo Ires e Irap per l'anno di imposta 2006**, che veniva **rigettato dalla CTP** competente perché **tardivo**.

La contribuente decideva di impugnare il provvedimento avanti la **Commissione Tributaria Regionale di Milano**, la quale confermava la decisione dei giudici di primo grado, **considerando l'appello inammissibile** in quanto **privo della sottoscrizione** del rappresentante della società e dei difensori, nonché **la procura non risultava firmata dal legale rappresentante**.

Avverso tale decisione la società ricorrente proponeva ricorso avanti alla Suprema Corte enunciando, tra i vari motivi di diritto, la violazione e la falsa applicazione **dell'articolo 53 D.Lgs. 546/1992**, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla **mancata verifica della sottoscrizione** sul ricorso in originale depositato in cancelleria ed acquisito al fascicolo processuale.

Infatti la **carenza di sottoscrizione** era rilevabile solo sulla **copia del ricorso** in appello **notificata** all'Amministrazione finanziaria e **non sull'originale depositato** presso la segreteria della Commissione tributaria, circostanza rilevata immediatamente ai giudici regionali.

Nel controricorso, contrariamente, l'Ufficio aveva contestato **l'invalidità dell'impugnazione** ad essa notificata essendo **priva dei requisiti necessari** previsti *ex lege* e che la sottoscrizione

delle copie del ricorso depositate presso la Commissione tributaria regionale **fosse irrilevante e inidonea a sanare l'inammissibilità del ricorso notificato.**

A tale proposito la **Corte di Cassazione** ha chiarito, facendo proprio un insegnamento fornito in precedenza dalla Corte Costituzionale ([Corte Cost., n. 189/2000](#) e [n. 520/2002](#)) che le **previsioni di inammissibilità**, proprio per il rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, *“limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo sia davvero giustificato”*.

Sul punto la Corte Suprema ha precisato, altresì, che *“la chiave di volta dell'intero regime delle **inammissibilità** del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nel quinto comma articolo 22 D.Lgs. 546 del 1992 (secondo cui “ove **sorgano contestazioni** il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi”), il quale stabilisce una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione dell'inammissibilità **quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali**”*.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha dedotto, riprendendo anche propria precedente **pronuncia n. 10282/2013**, che la mancanza della **sottoscrizione della copia dell'atto**, notificata all'Agenzia delle Entrate, non possa essere **considerata motivo di inammissibilità del ricorso**, purché **l'originale del ricorso sia stato sottoscritto** e depositato nella segreteria della commissione tributaria.

Ne consegue che la mancanza di **sottoscrizione sanzionabile con l'inammissibilità** del ricorso va, dunque, intesa come mancanza materiale del requisito imposto dalla legge, e non già quando essa risulti **presente per relationem** attraverso il rinvio implicito della fotocopia all'atto originale e questa conformità non sia stata contestata e, se anche lo sia stata, essa è comunque infondata.

Per tali ragioni **la Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di impugnazione, ha dichiarato assorbiti i restanti motivi** e ha **cassato con rinvio la sentenza impugnata**, per la verifica in fatto dell'avvenuta apposizione della **firma sull'originale del ricorso** depositato nella segreteria della CTR e l'eventuale **proseguo dell'esame del merito**, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.



Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >